1

Domanda di iniziativa popolare legislativa nella forma elaborata

La Cancelleria dello Stato, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 o ttobre 1998 (LEDP), comunica che in data 22 agosto 2011 è stata depositata la seguente iniziativa popolare legislativa nella forma elaborata:

«Per un settore universitario ancorato al territorio e con condizioni di lavoro adeguate»

Testo dell'iniziativa popolare elaborata per la modificata della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995

Art. 1 Natura e scopo (nuovo cpv. 7)

Cpv. 7 Nell'adempimento del loro mandato, USI, SUPSI e istituti affiliati operano con forte attenzione al territorio. A tale scopo il Consiglio di Stato istituisce delle commissioni consultive, in cui sono rappresentate le principali realtà culturali e socioeconomiche; in esse sono presenti senza diritto di voto i res ponsabili del settore universitario. Le commissioni si esprimono sul funzionamento e sullo sviluppo delle rispettive strutture universitarie rispetto al territorio e tras mettono un rapporto annuale agli organi universitari e al Gran Consiglio.

Art. 4a Diritti di partecipazione (nuovo articolo)

- Cpv. 1 Sono garantiti i diritti di parteci pazione e le libertà accademiche del corpo accademico e intermedio nella gestione di USI e SUPSI, co n-formemente alla raccomandazione dell'UNESCO del 11 novembre 1997 concernente il personale insegnante dell'insegnamento superiore.
- Cpv. 2 Nelle strutture partecipative sono integrati anche rappresentanti del personale che non appartiene al co rpo accademico e degli studenti. I rappresentanti del corpo accademico e del corpo intermedio costituiscono la maggioranza dei membri nelle strutture partecipative.
- Art. 7 Commissione indipendente di ricorso (modifica cpv. 5)
- Cpv. 5 Abrogato

Art. 8 Consiglio dell'Università (modifica cpv. 2 e 3)

- Cpv. 2 Il Consiglio dell'USI si compone dei rappresentanti delle facoltà e da 5 a 11 membri designati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato. I rappresentanti del corpo accademico e del corpo intermedio costituiscono la maggioranza dei membri del Consiglio dell'USI.
- Cpv. 3 Il Consiglio della SUPSI è l'organo superiore della SUPSI e ha mansioni analoghe al Consiglio dell'USI. Il Consiglio della SUPSI si compone dei rappresentanti dei dipartimenti e da 5 a 11 membri designati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato. I rappresentanti del corpo accademico e del corpo interm edio costituiscono la maggioranza dei membri del Consiglio della SUPSI.

Art. 9 Consigli di facoltà o dipartimento (modifica cpv. 1 e nuovo cpv. 2)

- Cpv. 1 I Consigli di facoltà o di dipartimento assicurano l'effettiva partecipazione del corpo accademico, del corpo intermedio, del restante personale e degli studenti alla gestione e allo sviluppo della facoltà o dipartimento.
- Cpv. 2 I Consigli di facoltà o dipartimento sono composti da rappresentanti del corpo accademico, del corpo intermedio, del restante personale, nonché degli studenti, che vengono eletti dai rispettivi corpi. I rappresentanti del corpo accademico e del co rpo intermedio costituiscono la maggioranza dei membri di tali organi.

Art. 10 Rapporti di lavoro (modifica articolo)

- Cpv. 1 I rapporti di lavoro del corpo accad emico, del corpo intermedio e del personale di USI, SUPSI e degli istituti affiliati sono di diritto privato.
- Cpv. 2 Le condizioni di lavoro sono regolate in contratti collettivi di lavoro.
- Cpv. 3 I contratti collettivi di lavoro citati al cpv. 2 devono regolare:
 - a) la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di lavoro
 - b) i diritti e i doveri delle parti
 - c) gli stipendi minimi e massimi, nonché i principi dell'evoluzione dei salari e delle carriere, in modo da assicurare un'adeguata parità di trattamento tra le categorie professionali e i generi.
- Cpv. 4 Per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro vengono istituite:
 - a) una Commissione paritetica
 - b) una Commissione speciale di ricorso, quale tribunale arbitrale ai sensi degli art. 353 e seguenti del Codice di diritto processuale civile svizzero.

I contratti collettivi di lavoro regolano le procedure.

- Cpv. 5 La Commissione paritetica è composta da tre membri rappresentanti il datore di lavoro e da tre membri rappresentanti i sindacati firmatari del contratto collettivo di lavoro.
- Cpv. 6 La Commissione speciale di ricorso è composta da tre membri: due rappresentanti designati dalle parti sociali e un membro neutro, scelto fra i magistrati o ex magistrati giudiziari ticinesi e designato di comune accordo dalle parti sociali.

6680

Art. 10a Assunzioni (nuovo articolo)

- Cpv. 1 Le assunzioni da parte di USI, SUPSI e istituti affiliati avvengono per concorso aperto al pubblico, secondo il regolamento elaborato dagli enti universitari e approvato dal Consiglio di Stato. Il regolamento stabilisce i casi nei quali è pos sibile rinunciare al concorso, in via eccezionale, in presenza di oggettivi e giustificati motivi.
- Cpv. 2 In presenza di candidati con requisiti d'idoneità equivalenti, la conoscenza del territorio, della sua cultura, delle sue istituzioni pubbliche e private cantonali e federali, nonché la conoscenza delle lingue nazionali e d ell'inglese, è v alutata quale titolo preferenziale per l'assunzione, qualora tale conoscenza sia un vantaggio per svolgere l'attività richiesta.
- Cpv. 3 Il Consiglio di Stato vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte di USI, SUPSI ed enti affiliati, e n e rende conto annualmente al Gran Consiglio.

Art. 14a Proprietà intellettuale (nuovo cpv. 5)

Cpv. 5 Le parti sociali elaborano un regolamento di applicazione.

Proponenti dell'iniziativa:

Raoul Ghisletta (primo proponente), Lugano; Alejandro Arigoni, Massagno; Renata Barella, Breggia; Rezia Boggia, Arbedo; Cleto Canonica, Moleno; Aurelio Crivelli, Bellinzona; Françoise Gehring, Mendrisio; Benedino Gemelli, Giubiasco; Carlo Lepori, Capriasca; Roberto Martinotti, Carona; Francesco Marvin, Vacallo; Adriano Merlini, Porza; Valentina Poretti, Novazzano; Alessandro Robertini, Sementina; Mara Rossi, Massagno; Loredana Schlegel, Bellinzona.

Il primo proponente è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP).

Il primo proponente è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa (art. 118 LEDP).

Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo:

2 settembre 2011 – 2 novembre 2011.

Bellinzona, 22 agosto 2011

Cancelleria dello Stato